



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

PROVINCIA DI VERONA

Scp.

N. 26 Reg. Delib

Spedita il 26 MAR 1999

Prot. n. 4086

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI I° CONVOCAZIONE

OGGETTO: TR) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA.

L'anno millenovecentonovantanove addì ventitre del mese di marzo alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di I° convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:

	P.	A.		P.	A.
1 TESTINI Alessandro	X		10. ROBBI Vania	X	
2 BERTASO Franco	X		11. BAIETTA Rafaello	X	
3 GABURRO Claudio	X		12. ANDREETTO Sara	X	
4 CIGOLINI Stefano	X		13. GRISI Luciano		X
5 FREDDO Dino	X		14. FERRARI Paolo	X	
6 CALDANA Pino		X	15. TIVELLI Alberto		X
7 TUBINI Enzo	X		16. BALDAN Marzia	X	
8 PERBELLINI Alberto	X		17. BONIZZATO Elisabetta	X	
9 BONETTI Francesco		X	17. BONIZZATO Giulietta	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. AMBROSINI DR. GIANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTINI ALESSANDRO - Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull' oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TR) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN
MATERIA TRIBUTARIA.

IL RELATORE

Assessore Enzo Tubini illustra la proposta ed il lavoro della Commissione. Invita il Consiglio a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n.446/97 che disciplina la potestà regolamentare generale delle Provincie e dei Comuni nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nella attività amministrativa;

Ritenuto necessario, nell'ambito della potestà regolamentare generale, stabilire con un regolamento i criteri per l'autotutela in materia tributaria, in analogia a quanto avviene nell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;

Considerata al proposito la normativa statale di riferimento, e precisamente:

- l'art. 68 del D.P.R. 27.3.1992, n. 287;
- la R. Min. Finanze 4079/94 del 18.07.1994;
- l'art. 2/quarter del D.L. 30.9.1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 30.11.1994, n.656 ;
- il D.M. Finanze 11.2.1997, n. 37 "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell' Amministrazione Finanziaria";

Visto l'art.1 del D.L. 26/01/1999 n.8 che differisce al 31/03/1999 il termine per l'approvazione dei regolamenti la cui scadenza è stabilita contestualmente alla data della deliberazione del bilancio di previsione, relativamente all'anno 1999, con effetto dal 1° gennaio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 23/02/1999, esecutiva, relativa alla nomina della Commissione per i regolamenti;

Visti i verbali della suddetta Commissione n.1 in data 05/03/1999 e n.2 in data 12/03/1999, relativi all'esame dei seguenti regolamenti:

- Applicazione dell'accertamento con adesione dei tributi comunali
- applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
- autotutela in materia tributaria
- entrate comunali

per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole con l'indicazione di alcune proposte di variazioni;

Vista l'attestazione di pubblicazione del Segretario Comunale in data 18/03/1999 dalla quale risulta che non sono pervenute osservazioni in merito ai suddetti regolamenti;

Visto lo schema del regolamento di autotutela in materia tributaria, predisposto dall'ufficio Tributi, tenuto conto che non sono state proposte variazioni dalla Commissione;

Visto lo Statuto Comunale;

OGGETTO: TR) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN
MATERIA TRIBUTARIA.

Richiamate le disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 27/01/1998, esecutiva;

Sentito il Presidente che, accogliendo la proposta del Consigliere Paolo Ferrari, propone di integrare la parte dispositiva, "punto 3°", prevedendo una verifica fra un anno da parte della Commissione Consiliare incaricata;

Acquisiti nel merito i pareri espressi dai rispettivi uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 e successive modificazioni;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento di autotutela in materia tributaria, composto di n. 9 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1999;
3. di fissare una tappa per la verifica tra un anno dall'applicazione pratica del Regolamento, tramite la Commissione designata;
4. di dare atto che ai sensi dell'art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 il presente regolamento, unitamente alla delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi dovranno essere comunicati al Ministero delle Finanze e resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici Segreteria, Tributi, Ragioneria, Tecnico e Demografici-Commercio per gli adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE

pertanto, recependo la richiesta del consigliere Ferrari Paolo, pone in votazione la proposta nella dizione definitiva del dispositivo con l'integrazione sopra specificata che, essendo presenti n. 13 consiglieri, ottiene:

- voti favorevoli n. 10;
- astenuti n. 3 (Ferrari Paolo, Baldan Marzia e Bonizzato Giulietta).

IL PRESIDENTE

Visto l'esito della votazione, dichiara approvato il provvedimento.

..*

OGGETTO: TR) REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA.

Ai fini dell'assunzione della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i sottoriportati pareri, ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n.142, così come modificata dalla L. 127/97:

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**

Li, 18/03/1999



Il Responsabile del Servizio

(Rag. Meghi Adriana)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriana Meghi".

SETTORE: RAGIONERIA E FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

(Prenotazione impegno di spesa n.)

Li, 18/03/1999



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Meghi Adriana)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriana Meghi".

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione
Consiglio Comunale n.26 del 23/03/1999

**REGOLAMENTO
DI AUTOTUTELA
IN MATERIA TRIBUTARIA**

Castel d'Azzano, 23/03/1999

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ispirato ai principi generali di cui all'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287 e al D.M. 11 febbraio 1997 n. 37, determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art.2

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
 - doppia imposizione o tassazione
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o di revoca all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

art. 3

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.

1. Tenuto conto della giurisprudenza consolidata in materia, l'Amministrazione Comunale può abbandonare le liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede di contenzioso.

Art. 4
Criteri di priorità e opportunità

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 5
Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo, ovvero, in via sostitutiva, al Responsabile dell'Area Finanziaria.

Art. 6
1. Adempimenti degli Uffici

1. Dell'eventuale annullamento o revoca all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 7
Richieste di annullamento o di revoca all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di revoca all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 8
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.


Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999, come stabilito dall'art. 31, comma 1, della legge 23/12/1998, n.448.

OGGETTO: (TR) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN
MATERIA TRIBUTARIA.

Letto, e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Testini Alessandro)


IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Bertaso Franco)




IL SEGRETARIO COMUNALE

(Ambrosini Gianni)


Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio il 26 MAR. 1999 e vi
rimarrà per la durata di gg.15 consecutivi.


li, 26 MAR. 1999

IL MESSO COMUNALE

(Caldana Lucio)




IL SEGRETARIO COMUNALE

(Ambrosini Gianni)


COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZIONE DI VERONA

- Deliberazione esecutiva per decorrenza dei termini (art. 17 comma 40 L. n. l. 127/97).
In atti al CO.RE.CO. al n. _____ in data _____
- Deliberazione controllata, senza rilievi, ai sensi dell'art. 17 comma 40 L. n. l. 127/97).
Provvedimento n. 880 del 02 APR. 1999
- Deliberazione sospesa con ordinanza n. _____ del _____
Pervenuta il _____
- Deliberazione esecutiva per decorrenza dei termini a seguito di chiarimenti forniti con
lettera/deliberazione n. _____ del _____
In atti al CO.RE.CO. in data _____

Castel d'Azzano, 13 APR. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castel D'Azzano, li 13 APR. 1999



Il Funzionario Incaricato
